

Monza, 28 settembre 2013

a cura di Renzo Rosotti  
e Daria Tappa

# Gli aspetti civilistici e fiscali degli enti non profit

Corso introduttivo per dirigenti  
e volontari degli enti non commerciali



Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di Campobasso



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Ancona



Ordine dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili  
della Provincia di Perugia



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI





ASSOCIAZIONE CULTURALE  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
RAGIONIERI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI  
MONZA E BRIANZA

**Alta Scuola di Specializzazione  
dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili  
di Monza e della Brianza**

## ***Aspetti civilistici e fiscali degli enti non profit***

**prima parte**

**a cura di Renzo Rosotti**



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



Direzione provinciale di Monza e Brianza



PROVINCIA  
MONZA BRIANZA



FONDAZIONE della COMUNITÀ  
MONZA E BRIANZA  
ONLUS



Centro di Servizio per il Volontariato  
di Monza e Brianza



Direzione Regionale della Lombardia



Direzione Regionale del Molise



Direzione Regionale dell'Umbria



Direzione Regionale delle Marche



Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di Campobasso



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Ancona



Ordine dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili  
della Provincia di Perugia



CODICE CIVILE

LIBRO PRIMO

*DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA*

TITOLO II

DELLE PERSONE GIURIDICHE

CAPO II

Delle associazioni e delle fondazioni

**Art. 14 Atto costitutivo**

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (1350, 2643).

La fondazione può essere disposta anche con testamento (600).

**Art. 15 Revoca dell'atto costitutivo della fondazione**

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

**Art. 16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni**

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di

fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28).

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'**art. 12 (att. 4)**.

### **Art. 17 Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati**

La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa (473, 782; att. 5-7).

Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.

### **Art. 18 Responsabilità degli amministratori**

Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato (1710 e seguenti). E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (2392).

### **Art. 19 Limitazioni del potere di rappresentanza**

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'**art. 33**, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (1353, 2298, 2384).

### **Art. 20 Convocazione dell'assemblea delle associazioni**



L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8).

### **Art. 21 Deliberazioni dell'assemblea**

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11).

### **Art. 22 Azioni di responsabilità contro gli amministratori**

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (2941).

### **Art. 23 Annullamento e sospensione delle deliberazioni**

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza

degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).

Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che l'ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori (att. 10).

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa (att. 9).

### **Art. 24 Recesso ed esclusione degli associati**

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

## **Art. 25 Controllo sull'amministrazione delle fondazioni**

L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

## **Art. 26 Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione**

L'autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

## **Art. 27 Estinzione della persona giuridica**

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio (att. 10).

### **Art. 28 Trasformazione delle fondazioni**

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'**art. 26** non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate (att. 10).

### **Art. 29 Divieto di nuove operazioni**

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale (1292).

### **Art. 30 Liquidazione**

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (att. 11-21).

### **Art. 31 Devoluzione dei beni**

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (2964 e seguenti).

### **Art. 32 Devoluzione dei beni con destinazione particolare**

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.

### **Art. 33 Registrazione delle persone giuridiche**

In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche (att. 22 e seguenti).

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo, quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.



Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte (1292).

### **Art. 34 Registrazione di atti**

Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.

Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

### **Art. 35 Disposizione penale**

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli artt. 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice (att. 25 e seguenti) sono puniti con l'ammenda da L. 20.000 a L. 1.000.000.

CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

### **Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute**

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la

presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).

### **Art. 37 Fondo comune**

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

### **Art. 38 Obbligazioni**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19).

### **Art. 39 Comitati**

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

### **Art. 40 Responsabilità degli organizzatori**

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

### **Art. 41 Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio**

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le obbligazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75).

#### **Art. 42 Diversa destinazione dei fondi**

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

## ART.90 LEGGE 289/2002

### SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

#### Art. 90

#### (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica)

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. "; b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) " sono inserite le seguenti: "e le società e associazioni sportive dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita dalla seguente: "i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

b) all'articolo 65, comma 2, la lettera cocties) e' abrogata.

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennita' e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.

11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".

12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di societa' o associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica.

13. Il Fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.

14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

15. La garanzia prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilita' del Fondo.

16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) societa' sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita' di lucro.

18. Con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:



a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

- 1) assenza di fini di lucro;
  - 2) rispetto del principio di democrazia interna;
  - 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
  - 4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
  - 5) gratuità degli incarichi degli amministratori;
  - 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
  - 7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi;
- b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

**19.** Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

**20.** Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

- a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
- b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
- c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

**21.** Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

**22.** Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

**23.** I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**24.** L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

**25.** Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti

sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a societa' e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita' di affidamento.

**26.** Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di societa' e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

# TESTO DELLA LEGGE 266/91

## LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO

### **Art. 1.**

#### Finalità e oggetto della legge

1. la Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuato dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

### **Art. 2.**

#### Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

### **Art. 3.**

#### **Organizzazioni di volontariato**

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituita al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione e di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.

Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

### **Art. 4.**

#### **Assicurazione degli aderenti ad organizzazione di volontariato**

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

#### **Art. 5.**

##### Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentare attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

#### **Art. 6.**

##### Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome



1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che allegghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta notifica decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

#### **Art. 7.**

##### **Convenzioni**

1. Lo stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operative.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono

inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

#### **Art. 8.**

##### **Agevolazione fiscali**

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n.408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n.102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni."

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle

attività, decide il Ministero delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministero per gli affari sociali.

**Art. 9.**

Valutazione dell'imponibile

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n.954.

**Art. 10**

Norme regionali e delle province autonome

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato o favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

- a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionale con le regioni e le province autonome;
- b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
- c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
- d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
- f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

**Art. 11.**

*Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi*

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

**Art. 12.**

*Osservatorio nazionale per il volontariato*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

- provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
- promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
- fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
- approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
- offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
- pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sulle stato di attuazione delle normative nazionale e regionali;
- sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

- pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
- promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

#### **Art. 13.**

##### Limiti di applicabilità

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n.772.

#### **Art. 14.**

##### Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991,



all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

**Art. 15.**

Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n.356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n.967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

**Art. 16.**

Norme transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

**Art. 17.**

Flessibilità nell'orario di lavoro

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di

usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n.93, è aggiunto, infine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

# Parlamento Italiano



Legge 7 dicembre 2000, n. 383

## "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000

### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

###### *(Finalità e oggetto della legge)*

1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

##### Art. 2.

###### *(Associazioni di promozione sociale)*

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il

diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

### Art. 3.

#### *(Atto costitutivo e statuto)*

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

### Art. 4.

#### *(Risorse economiche)*

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera *g)*, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.

#### Art. 5.

##### *(Donazioni ed eredità)*

1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

#### Art. 6.

##### *(Rappresentanza)*

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

### Capo II

## REGISTRI E OSSERVATORI DELL'ASSOCIAZIONISMO

### *Sezione I*

#### Registri nazionale, regionali e provinciali

#### Art. 7.

##### *(Registri)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui

al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

#### Art. 8.

##### *(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)*

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.

3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.

4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.

#### Art. 9.

##### *(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)*

1. Nei registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.

2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

#### Art. 10.

##### *(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)*

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.

2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.

## *Sezione II*

### Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell'associazionismo

#### Art. 11.

##### *(Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)*

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.

2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.

3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.

4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.

5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.

7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

#### Art. 12.

##### *(Funzionamento e attribuzioni)*

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.

2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.

3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:

a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;

- b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;
- c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo;
- d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
- e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;
- f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
- g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;
- h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
- i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.

#### Art. 13.

##### *(Fondo per l'associazionismo)*

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 12.

2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.

#### Art. 14.

##### *(Osservatori regionali)*

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.

3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

#### Art. 15.

##### *(Collaborazione dell'ISTAT)*



1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.

#### Art. 16.

##### *(Rapporti con l'Osservatorio nazionale per il volontariato)*

1. L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.

2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.

3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.

#### Art. 17.

##### *(Partecipazione alla composizione del CNEL)*

1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:».

3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:

«1-*bis*) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;».

4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri».

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.

#### Capo III

#### PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI

*Sezione I*

## Prestazioni degli associati

## Art. 18.

*(Prestazioni degli associati)*

1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

## Art. 19.

*(Flessibilità nell'orario di lavoro)*

1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

*Sezione II*Disciplina fiscale, diritti  
e altre agevolazioni

## Art. 20.

*(Prestazioni in favore dei familiari  
degli associati)*

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.

## Art. 21.

*(Imposta sugli intrattenimenti)*

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.

## Art. 22.

*(Erogazioni liberali)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*:

1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera *i-ter*) è aggiunta la seguente:

«*i-quater*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera *i-bis*)»;

2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), *h-bis*), i) ed *i-bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), *h-bis*), i), *i-bis*) e *i-quater*)»;

b) all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera *c-septies*) è aggiunta la seguente:

«*c-octies*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;

c) all'articolo 110-*bis*, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), *h-bis*), i) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), *h-bis*), i), *i-bis*) e *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*»;

d) all'articolo 113, comma 2-*bis*, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), *h-bis*), i) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), *h-bis*), i), *i-bis*) e *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*»;

e) all'articolo 114, comma 1-*bis*, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), *h-bis*), i) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), *h-bis*), i), *i-bis*) e *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*».

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.

#### Art. 23.

##### (*Tributi locali*)

1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

#### Art. 24.

##### (*Accesso al credito agevolato e privilegi*)

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.

2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-*bis* del codice civile.

3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.

#### Art. 25.

##### *(Messaggi di utilità sociale)*

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio.

2. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,».

#### Art. 26.

##### *(Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)*

1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.

#### Art. 27.

##### *(Tutela degli interessi sociali e collettivi)*

1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:

*a*) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;

*b*) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;

*c*) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera *b*).

2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### Art. 28.

##### *(Accesso al Fondo sociale europeo)*

1. Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la Commissione delle

Comunità europee, per facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.

Art. 29.

*(Norme regionali  
e delle province autonome)*

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

Art. 30.

*(Convenzioni)*

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.

5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

*(Strutture e autorizzazioni temporanee  
per manifestazioni pubbliche)*

1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.

3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

#### Art. 32.

##### *(Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)*

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

«*b-bis*) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;».

3. All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

#### Capo IV

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 33.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire 98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2000, lire 90.762 milioni per l'anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



ASSOCIAZIONE CULTURALE  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
RAGIONIERI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI  
MONZA E BRIANZA

**Alta Scuola di Specializzazione  
dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili  
di Monza e della Brianza**

## ***Aspetti civilistici e fiscali degli enti non profit***

**seconda parte**

**a cura di Daria Tappa**



Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di Campobasso



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Ancona



Ordine dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili  
della Provincia di Perugia





## **"Corso di formazione rivolto alle associazioni non profit del territorio della Provincia di Monza e Brianza"**

A cura di Daria Tappa  
Ufficio Accertamento

## **ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE**

- D. Lgs. 460/97 Onlus
- Onlus di opzione, Onlus di diritto, Onlus parziarie
- I settori di attività delle Onlus
- La devoluzione del patrimonio delle Onlus
- Anagrafe Unica delle Onlus tenuta dalla Direzione Regionale della Lombardia

Il regime fiscale Onlus nasce come regime speciale soggettivamente delimitato, ossia riferito a particolari soggetti individuati dall'art.10, comma 1, D. Lgs. n. 460/97.

Si tratta di "un'autonoma e distinta categoria di enti, rilevante solo ai fini fiscali" (Cir. n.168/E del 26 giugno 1998).

## TIPOLOGIE

L'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ha definito i requisiti qualificanti le ONLUS che si caratterizzano per il loro esclusivo perseguimento di solidarietà sociale.

Trattasi di organizzazioni senza scopo di lucro, la cui attività è diretta a fini altruistici.

## **Possono acquisire la qualifica di ONLUS**

- ☐ Associazioni
- ☐ Comitati
- ☐ Fondazioni
- ☐ Società cooperative
- ☐ Altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica

## **SONO ESCLUSI: ultimo comma art. 10**

- ☐ Enti pubblici
- ☐ Società commerciali diverse dalle cooperative
- ☐ Fondazioni bancarie
- ☐ Partiti e movimenti politici
- ☐ Organizzazioni sindacali
- ☐ Associazioni di datori di lavoro e associazioni di categoria

## **Art. 10 comma 1 lett. a) D. Lgs. 460/97**

"ONLUS"

### SETTORI DI ATTIVITA':

1. Assistenza sociale e socio sanitaria
2. Assistenza sanitaria
3. Beneficenza
4. Istruzione
5. Formazione
6. Sport dilettantistico
7. Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla L. 1.6.1939 n. 1089 ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D. P. R. n. 1409 del 30.9.1963
8. Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.lgs. 5.2.1997 n. 22
9. Promozione della cultura e dell'arte
10. Tutela dei diritti civili
11. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente

"ONLUS"

## **FINALITA' DI SOLIDARIETA' SOCIALE**

I settori elencati all'art. 10 c. 1 lett. a) D. Lgs. 460/97, vengono distinti, ai fini dell'individuazione delle finalità di solidarietà sociale, in due categorie:

1. Settori per i quali le finalità di solidarietà sociale si considerano presunte per espressa previsione normativa.
2. Settori per i quali le finalità di solidarietà sono condizionate alle condizioni dei destinatari.

## ATTIVITA' A SOLIDARIETA' PRESUNTA

Si tratta di settori per i quali le finalità di solidarietà sociale si intendono perseguite a prescindere dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei destinatari dell'attività.

Si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le seguenti attività statutarie istituzionali (art. 10 c. 4):

1. Assistenza sociale e socio sanitaria
3. Beneficenza
7. Tutela promozione valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico ...
8. Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente ...
9. Promozione della cultura e dell'arte ...
11. Ricerca scientifica ...

**Le finalità solidaristiche si intendono perseguite indirettamente, a favore non del singolo soggetto, ma di tutta la collettività.**

Tutela promozione valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico ...

Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente ...

Ricerca scientifica .....

## **ATTIVITA' A SOLIDARIETA' CONDIZIONATA**

Il comma 2 dell'art. 10 stabilisce che vengono perseguite finalità solidaristiche solo qualora l'attività relativa sia diretta a procurare vantaggi a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari ovvero ai componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.

## Le condizioni di svantaggio possono riscontrarsi nei:

- Disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee
- Tossico dipendenti
- Alcolisti
- Indigenti
- Anziani non autosufficienti e/o in condizioni di disagio economico
- Minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza
- Profughi
- Immigrati non abbienti.

## **NOZIONE DI PERSONA SVANTAGGIATA**

- E' necessario che i fini di solidarietà sociale vengano specificati indicando in modo dettagliato le persone svantaggiate a cui è diretta l'attività istituzionale.
- Definire la "condizione di svantaggio" è di particolare importanza in quanto è condizione essenziale affinché l'ente possa qualificarsi come Onlus e possa, di conseguenza, godere dei relativi benefici fiscali, ma è un parametro tutt'altro che oggettivo e pacifico.
- E' necessario procedere, nella valutazione della condizione di svantaggio, con un giudizio complessivo inteso ad individuare un oggettivo disagio legato a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale.

## ATTIVITA' A SOLIDARIETA' CONDIZIONATA

- 2. Assistenza sanitaria
- 4. Istruzione
- 5. Formazione
- 6. Sport dilettantistico
- 9. Promozione della cultura e dell'arte
- 10. Tutela dei diritti civili

In via di principio le attività dei suddetti settori non devono essere a beneficio dei soci, associati o partecipanti alle ONLUS.

Viene tuttavia precisato che anch'essi possono essere beneficiari delle attività istituzionali se versano nelle condizioni di svantaggio fisico, psichico ecc.(c. 3 art. 10).



## ONLUS DI DIRITTO

### D. Lgs. 460/97 art. 10 Comma 8

Sono in ogni caso considerate Onlus, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità

- ❑ Gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano,
- ❑ Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
- ❑ Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'estensione delle agevolazioni ONLUS alle tre citate tipologie di organizzazioni trova teorica giustificazione nel carattere esaustivo della regolamentazione apprestata dalle leggi quadro, che dovrebbero indirizzare le stesse verso finalità solidaristiche del tutto analoghe a quelle delle Onlus.

La possibilità di fruire della disciplina agevolativa discende direttamente dal riconoscimento delle finalità istituzionali da parte di una specifica autorità, sulla base della normativa specialistica di appartenenza.

La relazione illustrativa al D.Lgs. 460/97 evidenzia che l'estensione automatica della "soggettività fiscale ONLUS" fa sì che gli enti in questione possono beneficiare anche delle norme agevolative recate dal suddetto decreto senza la necessità di dover previamente modificare la loro struttura organizzativa e funzionale, né di dover rispettare i requisiti richiesti dall'art. 10 per la generalità delle Onlus.

## **Onlus di diritto** (Circ. 127/E del 19.05.1998)

E' stato chiarito che l'automatica qualificazione come Onlus per gli enti sopra elencati comporta che gli stessi non sono tenuti ad adeguare i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni dell'articolo 10, comma 1, D. Lgs n. 460/97, ivi compresa la prescrizione contenuta nella lett. i) dello stesso comma, concernente l'uso nella denominazione della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Con la disposizione in commento viene data attuazione al comma 188 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996 secondo il quale "sono fatte salve le disposizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49".

## **Circolare n. 168/E del 26.06.1998**

.....si ritiene che l'individuazione della norma di maggior favore possa essere frutto di una valutazione soggettiva da parte del destinatario (organizzazione di volontariato, organizzazione non governativa, cooperativa sociale) in relazione a ciascuna imposta o tributo oggetto di agevolazioni.

In sostanza l'ente può scegliere se applicare la normativa relativa alle Onlus o quella dettata dalla normativa speciale (legge n. 266 del 1991, legge n. 49 del 1987 e legge n. 381 del 1991), ponderando la convenienza tra le diverse previsioni legislative.

La scelta tra i diversi regimi di favore non costituisce tecnicamente un'opzione e non necessita pertanto di alcuna comunicazione agli uffici.

Ovviamente la scelta può essere effettuata in relazione alle sole ipotesi in cui sia configurabile un'alternatività tra le normative considerate, dovuta al fatto che la stessa fattispecie trovi disciplina sia nelle disposizioni recate dalla specifica normativa sulle ONLUS sia nelle disposizioni recate dalle citate leggi speciali.

Le suddette organizzazioni possono considerarsi ONLUS e avvalersi delle relative agevolazioni fiscali a condizione che siano iscritte nei registri previsti dalle rispettive Leggi Quadro.

Le stesse sono sollevate anche dall'onere di presentare alle Direzioni Regionali la comunicazione prescritta all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 460/97.

## **Circ. 22/E del 16 maggio 2005**

" Le **"ONLUS DI DIRITTO"** non devono presentare la comunicazione di cui all'art. 11 del D.Lgs.460/97."

"Le Direzioni Regionali devono procedere alla loro non iscrizione o all'esclusione, precisando, nel relativo provvedimento, che l'organizzazione potrà, comunque, beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal D. Lgs. 460/97, in quanto Onlus di diritto (art. 10, comma 8 dello stesso decreto)."

In questi casi la Direzione regionale non è tenuta a richiedere il preventivo parere al Ministero del Lavoro (ex Agenzia delle Onlus) in quanto non si verifica la decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui al sopra citato decreto.

## **Decreto Legge n. 185, art. 30, comma 5, del 29/11/2008 convertito in Legge n. 2 del 28/01/2009**

5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.

## **Decreto Interministeriale del 25/05/1995** **Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato.**

Agli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano attività commerciali e produttive marginali le seguenti:

- a) Attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/86, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

## **Decreto Interministeriale del 25/05/1995** **Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato.**

### **2. Le attività devono essere svolte:**

- a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991;
- b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

### **3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.**

## **Circolare n. 12 del 09/04/2009**

Il comma 5 dell'art. 30 stabilisce che le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 acquistano, in forza dell'art. 10, comma 8, del D. Lgs. 460/97, la qualifica di ONLUS di diritto a condizione che non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25 maggio 1995.

La norma in esame modifica, in sostanza, la previsione del comma 8 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 460, intervenendo sui requisiti richiesti alle organizzazioni di volontariato per l'acquisizione della qualifica di ONLUS di diritto.

## **Circolare n. 12 del 09/04/2009**

In sintesi, in base alla previsione del comma 5 dell'art. 30, le organizzazioni di volontariato sono ONLUS di diritto e possono fruire della disciplina a favore delle ONLUS se:

- 1) sono iscritte negli appositi registri del volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;
- 2) non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali elencate nel decreto del 25 maggio 1995.



Pertanto, qualora le organizzazioni di volontariato, ancorché iscritte negli anzidetti registri, svolgano attività commerciali non riconducibili fra quelle sopra richiamate, le stesse non possono assumere la qualifica di ONLUS di diritto e sono tenute, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 30 del decreto-legge n. 185, a trasmettere il modello di comunicazione previsto dallo stesso articolo (EAS).

In sostanza, in base alla disposizione in esame, l'Agenzia delle entrate esercita l'autonoma attività di controllo anche sulle organizzazioni iscritte negli appositi registri del volontariato al fine di accertare l'eventuale svolgimento di attività commerciali diverse da quelle elencate dal decreto del 25 maggio 1995 e, conseguentemente, la spettanza o meno delle agevolazioni fiscali.



Direzione Regionale della Lombardia

## PROTEZIONE CIVILE

### Normativa precedente

- ❖ Legge Regionale del 24/07/1993 n. 22 LEGGE REGIONALE DEL VOLONTARIATO Art. 2, comma 1, lett. b).
- ❖ Regolamento Regionale del 08/06/2001 n. 3 all'art. 14 inseriva l'Albo Regionale di Protezione Civile alla Sez. d) del Registro Generale di Volontariato e dei Gruppi Comunali e intercomunali iscritti nell'Elenco Regionale.

### Norma attualmente in vigore

- ❖ Legge Regionale del 22/05/2004 n. 16 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE" ART. 6, COMMA 8:

**" e' istituito l'albo regionale del volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddiviso per competenze professionali e specialità, ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale"**



Direzione Regionale della Lombardia

**[http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/organizzazioni\\_volontariato.wp](http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/organizzazioni_volontariato.wp)**

## **Cooperative sociali**

**(Circ. 14/E del 14.02.2003)**

"Sono considerate ONLUS di Diritto le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991, devono risultare iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni, nonché i consorzi che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali."

## Cooperative sociali

Con decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004 è stato istituito, presso il Registro delle imprese, l'apposito Albo, che sostituisce il Registro Prefettizio.

E' costituito da due sezioni: "cooperative a mutualità prevalente" di cui fanno parte le cooperative sociali e "altre cooperative". Entro il 31 marzo 2005 le cooperative hanno presentato domanda di iscrizione presso il Registro delle Imprese della provincia in cui hanno sede legale.

L'Albo nazionale degli enti cooperativi, gestito con modalità informatiche, si avvale degli Uffici delle Camere di Commercio, e sostituisce a tutti gli effetti sia i Registri Prefettizi che lo Schedario generale della Cooperazione.

Si possono qualificare ONLUS DI DIRITTO le cooperative iscritte alla Camera di Commercio alla "Sezione: COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE DI DIRITTO di cui agli Art. 111-septies, 111-undecies e 223-terdecies, comma 1, disp. att. c.c.".

## ONG

### Circolare del 01/08/2011 n. 38

Specifiche considerazioni devono, tuttavia, essere svolte relativamente alle Organizzazioni Non Governative (ONG) riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le quali sono considerate ONLUS di diritto, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D. Lgs. n. 460 del 1997, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità.

Con tale espressione si ritiene che il legislatore abbia inteso ribadire che le ONLUS di diritto devono comunque rispettare le finalità indicate nella specifica disciplina di settore; in particolare le ONG devono rispettare la legge n. 49 del 1987.

### Circolare del 01/08/2011 n. 38

Detta legge, all'art. 28, comma 4, dispone, tra l'altro, che il riconoscimento di idoneità può essere dato a condizione che le medesime non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.

**Ne consegue che è preclusa agli enti pubblici e alle società commerciali la possibilità di partecipare in qualunque modo alle Organizzazioni Non Governative di cui alla legge n. 49 del 1997.**

# ONLUS PARZIALI

Tra le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, rientra anche la categoria dei soggetti detti **ONLUS PARZIALI**.

Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

Associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Sono considerate ONLUS **limitatamente all'esercizio delle attività** elencate alla lett. a) comma 1 dell'art. 10 D. Lgs 460/97.

Fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lett. c) del medesimo comma 1, si applicano le disposizioni anche agevolative del citato decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste dall'art. 20 bis D.P.R. 29.9.1973 n. 600.

## **Art. 10 D. LGS 460/97 lett. c.**

E' vietato alle ONLUS di svolgere attività diverse da quelle relative agli undici settori tassativamente elencati alla lett. a) comma 1, art. 10.

Gli enti ecclesiastici e le associazioni di promozione sociale hanno facoltà di svolgere anche attività non riconducibili fra quelle dei settori dell'art. 10, e di configurarsi come ONLUS solo parzialmente, cioè limitatamente alle attività svolte nel perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente indicati nel suddetto art.10, comma 1, lett. a).

Gli enti ecclesiastici devono comunque rispettare le disposizioni del succitato decreto, predisponendo un regolamento nella forma di scrittura privata registrata.



## ANAGRAFE ONLUS

### **Controllo formale – Onlus Normativa e Prassi di riferimento**

Artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 460 del 1997

Decreto ministeriale 18 luglio 2003, n. 266

Circolare n. 14/E del 2003

Circolare n. 22/E del 2005

## **D. Lgs. 460/97 art. 11**

"E' istituita presso il Ministero delle Finanze l'anagrafe unica delle ONLUS.

.....i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste dall'art. 10, ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Direzione Regionale delle Entrate ..... nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze."

**(D.M. 19.01.98)**

### **Approvazione del modello di comunicazione**

- La comunicazione deve essere effettuata utilizzando l'apposito modello che deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente.
- La comunicazione deve essere spedita mediante raccomandata in plico senza busta e si considera presentata nel giorno in cui è stata consegnata all'Ufficio Postale.
- Può essere consegnata in duplice esemplare direttamente alla Direzione Regionale competente la quale, previa apposizione del timbro a calendario e degli estremi di protocollazione, ne restituisce uno per ricevuta.

# COMUNICAZIONE

La comunicazione prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 460/97 si configura come un onere il cui assolvimento costituisce una condizione necessaria per accedere alle agevolazioni riservate alle Onlus.

indice dei capitoli | indice alfabetico | calendario | appendici

**ONLUS - COMUNICAZIONE ALLA D.R.E.** **17** **IN CARTA LIBERA**

Riservato all'Ufficio

MINISTERO DELLE FINANZE  
ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE  
DI UTILITÀ SOCIALE  
(Art. 11 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)

ALLA  
DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE

BARRARE LA CASELLA IN CASO DI UTILIZZO  
DEL MODELLO PER VARIAZIONI SUCCESSIVE ☐

DATI RELATIVI ALLA ONLUS	CODICE FISCALE	1	TELEFONICITÀ prefisso	2	telefono	3	fax	4	
	DENOMINAZIONE								5
SEDE LEGALE	COMUNE								6
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO								7
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE								8
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO								9
SETTORE DI ATTIVITÀ	14 DATA DELLO STATUTO O ATTO COSTITUTIVO (1)								10
	15 SOCIETÀ COOPERATIVA								11
DATI RELATIVI al rappresentante legale	CODICE FISCALE	18	TELEFONICITÀ prefisso	19	telefono	20	fax	21	
	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)								22
RESIDENZA ANAGRAFICA	COMUNE								23
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO								24
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza anagrafica)	COMUNE								25
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO								26
PERDITA QUALITÀ ONLUS (specificare la motivazione con compimento in percentuali, giustificata)	32								33
									34
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	DATA								35
		FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE							36

(1) La data non deve essere indicata dai soggetti già costituiti alla data del 1° gennaio 1998 e cui statuto o atto costitutivo è in corso di adeguamento (vedi istruzioni)

## COMUNICAZIONE TARDIVA

La comunicazione effettuata oltre il termine stabilito dalla norma non comporta la perdita in via definitiva dei benefici fiscali, ma ne differisce la decorrenza alla data di presentazione del modello di comunicazione.

## COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI

Il modello deve essere utilizzato anche per comunicare, alla Direzione regionale, ogni variazione intervenuta dei dati già forniti in sede di presentazione della comunicazione prescritta.

La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal verificarsi della variazione e la stessa deve essere specificata nel riquadro previsto.

## PERDITA DELLA QUALIFICA

Alla Direzione regionale territorialmente competente deve essere comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

## Circolare n. 168/E del 26.06.1998

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione le ONLUS DI DIRITTO: enti che sono considerati in ogni caso Onlus e a cui è stata disposta una estensione automatica della soggettività fiscale delle Onlus.

## TERMINI DI PRESENTAZIONE

Devono essere in possesso dei requisiti elencati nell'art. 10 del D. Lgs 460/97.

Devono essere interessate ad eccedere al regime tributario riservato alle Onlus.

Devono effettuare la comunicazione prescritta dall'art. 11 dello stesso decreto, entro 30 giorni dalla data:

- di redazione dello statuto o dell'atto costitutivo, *se in forma di atto pubblico*
- di autenticazione o di registrazione degli stessi, *se redatti nella forma di scrittura privata registrata o autenticata.*

## DECORRENZA

Per i soggetti che si costituiscono a partire dal 1 gennaio 1998, che effettuano la comunicazione prescritta (art. 11) entro 30 giorni dalla data dell'atto costitutivo o dello statuto, le agevolazioni si applicano a decorrere dalla data della costituzione.

## D. Lgs. 460/97 art. 11, comma 3

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 460/97, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, era prevista l'emissione di uno o più decreti con cui stabilire le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei **requisiti formali** per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i **casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni** previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

## Anagrafe Unica delle ONLUS Decreto 266 del 18 luglio 2003 Art. 1

"L'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS ..... avviene a seguito di apposita comunicazione degli interessati alle direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione....."

## D.M. 266/2003

L'art.1 stabilisce che DEVE essere eseguito "un preventivo controllo dell'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del predetto decreto legislativo."

L'iscrizione all'Anagrafe "ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui allo stesso decreto."

## D.M. 266/2003 Art.2

"Al fine di consentire il controllo ..... è allegata (alla comunicazione) una dichiarazione sostitutiva ....

In luogo della dichiarazione, può essere allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo"



# Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2004

## PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA del 29.12.2003

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445)

"ONLUS"

All'Agenzia delle Entrate  
Direzione regionale del  
.....

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva, Art. 2, comma 1 del "Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460", adottato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, n. 266.

Il sottoscritt \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_),  
il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_),  
in via/piazza \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_ nella  
qualità di rappresentante legale del \_\_\_\_\_ con sede in  
\_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_),  
in via/piazza \_\_\_\_\_ (C.A.P.n \_\_\_\_\_), telef. e fax \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_, p. I.V.A. \_\_\_\_\_,  
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.  
76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

### DICHIARA

- 1) che l'organizzazione ha la natura giuridica di  
(barrare la casella appropriata)

associazione	<input type="checkbox"/>
comitato	<input type="checkbox"/>
fondazione	<input type="checkbox"/>
soc. cooperativa	<input type="checkbox"/>
altro ente di carattere privato	<input type="checkbox"/>

Nel caso in cui l'organizzazione abbia ottenuto il riconoscimento o abbia richiesto il riconoscimento della personalità giuridica barrare la relativa casella:

riconosciuta ☐ richiesto riconoscimento ☐

- 2) che l'Atto Costitutivo e lo Statuto, redatto ai fini dell'applicazione della normativa prevista dal decreto legislativo n.460/97, è stato elaborato nella forma di (barrare la casella appropriata) :

- ☐ Atto pubblico registrato presso l'Ufficio di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al N. \_\_\_\_\_ della Serie \_\_\_\_\_  
☐ Scrittura privata autenticata registrata presso l'Ufficio di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al N. \_\_\_\_\_ della Serie \_\_\_\_\_  
☐ Scrittura privata registrata presso l'Ufficio di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al N. \_\_\_\_\_ della Serie \_\_\_\_\_

e che sono state apportate modifiche (eventuali) allo statuto mediante i seguenti atti:



- 3) che nello statuto o atto costitutivo sono previsti espressamente tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (confermare barrando le caselle) :
- ☐ esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
  - ☐ divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  - ☐ divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  - ☐ obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  - ☐ obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  - ☐ obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
  - ☐ disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
  - ☐ uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

4) di svolgere le seguenti attività

(indicare il numero corrispondente all'attività svolta tra quelle previste dall'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997)

Settore Attività

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]



Direzione Regionale della Lombardia

Ufficio Accertamento

67 di 82

5) Descrizione delle eventuali attività connesse

---



---



---

"ONLUS"

6) che le attività svolte in via prevalente sono dirette ad arrecare benefici a:  
(barrare la casella appropriata)

persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ☐

*Indicare sinteticamente la tipologia di soggetti svantaggiati cui è diretta l'attività (es. disabili fisici e psichici, tossico-dipendenti, alcolisti ecc.)*

---



---

componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari ☐

altri ☐

7) (solo per l'attività di promozione della cultura e dell'arte)

Sett. Att. n. 9

di aver ricevuto apporti economici ad opera dell'Amministrazione centrale dello Stato in ciascuno dei due periodi d'imposta antecedenti a quello in cui avviene l'acquisto della qualifica

☐ SI

☐ NO

In caso affermativo citare di seguito gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto gli apporti economici:

---



---



---



---

8) (Solo per l'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale) Sett. Att. n. 11

di svolgere l'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art. 10, comma 1, lett. a, n. 11 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 in uno o più ambiti definiti con DPR 20 marzo 2003, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 136 del 14 giugno 2003 (confermare barrando le caselle) :

- a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano; ☐
- b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe; ☐
- c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale; ☐
- d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario; ☐

e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente



Direzione Regionale della Lombardia

Ufficio Accertamento

68 di 82

- a tutela della salute pubblica; ☐
- a) riduzione dei consumi energetici; ☐
- b) smaltimento dei rifiuti; ☐
- c) simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico; ☐
- d) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale; ☐
- l) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari. ☐

.....  
(luogo e data)

**Il dichiarante**  
.....

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dal rappresentante legale in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e spedita unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente.

Informativa ai sensi dell'art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

## Modalità di presentazione

**La presente dichiarazione deve essere allegata al modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, del quale costituisce parte integrante.**

**I soggetti che hanno già presentato il suddetto modello di comunicazione devono presentare la presente dichiarazione a mezzo posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnarla in duplice esemplare alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente.**

**Gli indirizzi delle Direzioni Regionali sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) accedendo dal link "Indirizzi" presente nella barra di menù della Home Page, selezionando la funzione "Uffici dell'Agenzia", e di seguito la funzione "Le Direzioni Regionali"..**

## Attività di controllo preventivo

Controllo formale (preventivo) è individuato dall'articolo 3 del D.M. n. 266 del 2003 che prevede la verifica, da parte della Direzione regionale competente, della:

- regolarità della compilazione del modello di comunicazione;
- sussistenza dei requisiti formali previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997;
- allegazione della dichiarazione sostitutiva ovvero degli altri documenti di cui all'articolo 2, comma 1 (copia dello statuto o dell'atto costitutivo).

La mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dal citato articolo 3 comporta pertanto la non iscrizione dell'Organizzazione nell'Anagrafe delle ONLUS

## CONTROLLO PREVENTIVO

- ❖ All'esito del controllo, la Direzione regionale iscrive il soggetto interessato all'anagrafe unica delle ONLUS e gliene dà notizia, ovvero comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base ai quali è formulato il diniego (art. 3, comma 2)
- ❖ L'ufficio, nell'attività di controllo preliminare, può invitare l'ente interessato, anche tramite l'invio di apposito questionario, a fornire, entro trenta giorni, chiarimenti in ordine alla rispondenza dei dati e delle attività ai presupposti di legge (art. 3, comma 3). La Direzione regionale procederà all'emissione del relativo provvedimento di iscrizione o diniego nei 20 giorni successivi alla scadenza del predetto termine
- ❖ Qualora la Direzione regionale non provveda all'invio delle comunicazioni nei termini prescritti, l'interessato si intende iscritto all'anagrafe delle ONLUS (iscrizione di diritto) (art. 3, comma 4)

## Effetti dell'iscrizione all'Anagrafe

- ❖ In base all'articolo 4 del D.M. n. 266 del 2003 e dell'art. 11 del D. Lgs. n. 460 del 1997 per effetto dell'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS l'organizzazione usufruisce delle agevolazioni fiscali previste dallo stesso decreto
- ❖ In base al comma 2 dell'art. 4 gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione di cui all'art. 1, comma 1. Se la comunicazione è effettuata entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 11, comma 1, gli effetti retroagiscono alla data di costituzione dell'organizzazione
- ❖ Anche senza iscrizione il soggetto esiste e può svolgere la propria attività solidaristica secondo le norme del codice civile

Nel caso in cui i controlli formali non facciano emergere l'insussistenza dei requisiti formali, ma comunque ingenerino dubbi sull'effettiva presenza e rispetto di tutti i requisiti e presupposti necessari per l'uso della denominazione di ONLUS, la Direzione regionale valuterà l'opportunità di segnalare il soggetto per la successiva attività di controllo sostanziale.

## Natura controllo preventivo

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 9661 del 23 aprile 2009, ha chiarito che il controllo preventivo, diretto alla iscrizione dell'ente nell'Anagrafe Unica, è di natura meramente formale, dovendo concentrarsi esclusivamente sui documenti che sono stati presentati insieme alla comunicazione, facendo salva l'ulteriore azione accertatrice dell'Agenzia delle Entrate.

## Sentenza della CTR di Milano Sez. 19, n. 42/2010:

### Conferma La Sentenza 266/19/2008

"Nel merito, l'iscrizione nel registro dell'Anagrafe Unica delle Onlus costituisce un diritto soggettivo della fondazione ricorrente (non sussistendo margini di discrezionalità amministrativa) ed il controllo da eseguirsi al momento dell'iscrizione è un controllo preliminare di carattere documentale volto ad individuare gli scopi di solidarietà sociale perseguiti "... applicando criteri di ragionevolezza e logicità nonché di adeguatezza in rapporto all'efficacia ex tunc data dal decreto" e fatta salva l'adozione del provvedimento di cancellazione ove successivamente si dimostri in concreto l'insussistenza degli scopi solidaristici previsti dalla normativa (Cass. SS.UU. n. 11986/2009)"

## CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE

## CONSEGUENZE

Dal giorno dell'avvenuta cancellazione dall'anagrafe, la ONLUS perde il diritto ai benefici fiscali (D. Lgs. 460/97).

La cancellazione conseguente all'accertamento della mancanza *fin dal momento dell'iscrizione*, anche di uno solo dei requisiti formali (art. 10) determina la *decadenza dalle agevolazioni fiscali ed il recupero di quelle fruite*.

Se la cancellazione è conseguente al venir meno di uno o più requisiti, la ONLUS decade dal diritto alle agevolazioni fiscali successivamente alla data in cui i requisiti sono venuti meno.

**CIRCOLARE N. 59/E**  
**Roma, 31 ottobre 2007**

**Perdita della qualifica di ONLUS e devoluzione di patrimonio: scissione tra patrimonio preesistente e cumulo in regime di qualifica ONLUS**

L'art. 3, lett. k) del D.P.C.M. del 21/03/2001, n. 329, prevede che, nei casi di scioglimento delle ONLUS, l'Agenzia per le ONLUS (ora Ministero del Lavoro) renda parere vincolante sulla devoluzione del loro patrimonio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f), del D. Lgs. 460 del 1997.

Al riguardo si ricorda che nella circ. n. 168/E del 26/06/1998 è stato precisato che "la perdita di qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell'ente".

Ciò posto - nel confermare detta conclusione, intesa ad impedire all'ente che cessa per qualsiasi ragione di esistere come ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate dal decreto legislativo n. 460 del 1997 - si precisa :



**CIRCOLARE N. 59/E**  
**Roma, 31 ottobre 2007**

Nell'ipotesi in cui un ente, pur perdendo la qualifica di ONLUS, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, si ritiene che lo stesso sia tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati all'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato nei periodi d'imposta in cui l'ente aveva fruito della qualifica di ONLUS.

Viene fatto salvo, quindi, il patrimonio precedentemente acquisito prima dell'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS.

**CIRCOLARE N. 59/E**  
**Roma, 31 ottobre 2007**

A tal fine l'ente dovrà allegare alla richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio rivolta all'Agenzia per le ONLUS (ora Ministero del Lavoro) la documentazione rappresentativa della situazione patrimoniale dell'ente, redatta ai sensi dell'art. 20-bis comma 1, lettera a) D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600 alla data in cui l'ente ha acquisito la qualifica di ONLUS, nonché la stessa documentazione rappresentativa della situazione alla data in cui tale qualifica è venuta meno.

Si ribadisce, pertanto, la necessità che l'ente rispetti, per ciascun esercizio, quanto previsto al citato art. 20-bis che dispone che le Onlus, a pena di decadenza dei benefici fiscali per esse previsti, devono *"rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione."*